

PARTE II – SCHEDE TECNICHE DI AZIONE

Azione 1.C.2 Eco-pescatori in rete

Azioni di miglioramento ambientale promosse da pescatori in rete - Sostituzione o ammodernamento di motori per la piccola pesca - III finestra

1. Quadro sintetico dell'azione

1.1 Obiettivo	Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento dei pescherecci. In particolare l'Azione prevede un sostegno economico per gli operatori della pesca costiera artigianale per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 41 p. 2 lettera a) del Reg (UE) 508/2014 del 15 maggio 2014.
1.2 Beneficiari del bando	Armatori di imbarcazioni per la pesca costiera artigianale Proprietari di imbarcazioni per la pesca costiera artigianale
1.3 Ambito territoriale di intervento	Intero territorio della SSL
1.4 Dotazione finanziaria assegnata	€ 20.664,79
1.5 Responsabile del procedimento e punto di contatto	Dott. Valerio Roberto Cavallucci, Direttore FLAG Costa dei Trabocchi

2. Descrizione dell'Azione

L'Azione 1.C.2 "Sostituzione o ammodernamento di motori per la piccola pesca" intende promuovere un intervento destinato agli operatori della piccola pesca, consistente in un contributo finalizzato alla sostituzione o all'ammodernamento di motori principali o ausiliari per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 41 p. 2 lettera a) del Reg (UE) 508/2014 del 15 maggio 2014.

In linea generale l'obiettivo consiste nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento dei pescherecci.

L'Azione prevede di finanziare circa 12 operatori della piccola pesca.

L'Azione è riconducibile alla Misura 1.41 par. 2 del PO FEAMP 2014/2020 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici.

3. Interventi ammissibili

Sono ammissibili, ai sensi della Misura 1.41, par. 2 lettera a) gli interventi sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire.

4. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili a proporre istanza di contributo i seguenti soggetti, singolarmente o associati tra loro nelle forme giuridicamente consentite:

- Armatori di imbarcazioni per la pesca artigianale (piccola pesca)
- Proprietari di imbarcazioni per la pesca artigianale (piccola pesca).

5. Criteri di Ammissibilità

Criteri generali di ammissibilità

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 ora sostituito dall'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046.

Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

L'armatore dell'imbarcazione da pesca possiede i seguenti requisiti:

- è iscritto alla Camera di Commercio
- è in possesso di partita IVA
- è iscritto nel Registro delle imprese di pesca (RIP)
- è in possesso di Licenza di pesca in corso di validità.

L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo.

Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Sono ammissibili, ai sensi della Misura 1.41, par. 2 gli interventi sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire.

L'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. Di conseguenza, in base alla relazione pubblicata nel sito del MiPAAF (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17190>), con riferimento alla tabella 14 ed alla GSA 17, non sono ammissibili al sostegno le imbarcazioni appartenenti a segmenti di flotta per i quali l'indice SHI sia risultato maggiore di 1 per almeno due degli ultimi tre anni.

Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca, ad eccezione delle imbarcazioni removablee.

L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Abruzzo e avere porto base nel territorio di competenza del FLAG Costa dei Trabocchi (da Francavilla al Mare a San Salvo).

6. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria assegnata all'Azione è di € 20.664,79.

Essendo la misura destinata agli operatori della pesca artigianale l'intensità di aiuto prevista è dell'80% della spesa ammissibile in coerenza con quanto previsto dall'art. 95 del Reg (UE) n. 508/2014.

La spesa massima ammissibile per ciascun intervento è di € 12.500,00 e il contributo massimo concedibile a ciascuna istanza è pari a Euro 10.000,00.

L'Azione prevede di finanziare circa 3 operatori della piccola pesca.

7. Criteri di selezione

I progetti verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C(0<C<1)	Peso (Ps) <i>(Indicare il peso attribuito al criterio. Il peso deve essere compreso tra 0 e 1)</i>	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media>40 anni C=1 Età/età media< 40 anni	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'azione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali e ausiliari	C=0 NO C=1 SI	1	
O2	Riduzione della potenza in kW del nuovo motore rispetto a quello attuale	C=0 ΔkW =10% C=1 ΔkW > 10%	0,5	
O3	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età < 15 anni C=1 Età > 15 anni	1	
O4	L'operazione prevede il cambiamento della fonte di combustibile in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologie dual fuel) e a motori ibridi	C=0 NO C=1 SI	1	

05	L'operazione prevede il cambiamento della fonte di combustibile in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante	C=0 NO C=1 SI	0,5	
06	Età del motore principale	C=0 Età < 15 anni C=0,5 Età tra 15 e 30 anni C=1 Età > 30 anni	1	
07	Età del/dei motore/i ausiliare/i	C=0 Età < 15 anni C=0,5 Età tra 15 e 30 anni C=1 Età > 30 anni	1	
CRITERI RELATIVI ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE				
S1	Partecipazione a interventi previsti all'interno di progetti integrati predisposti da Comunità di progetto ed approvati dal FLAG	SI C=1 NO C=0	1	
S2	L'attività di pesca (piccola pesca) costituisce l'unica fonte di reddito del beneficiario	SI C=1 NO C=0	1	

La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che hanno ad oggetto i motori meno recenti.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. Spese ammissibili

La spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- ✓ acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dall'art. 41, paragrafo 2, lettera a);
- ✓ acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- ✓ acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Sono considerati ammissibili altresì:

- ✓ investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;

- ✓ costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio investitore, adattatore);
- ✓ spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Le spese generali saranno calcolate in base alla tipologia di spesa nel limite del 4% dell'importo totale delle spese riferite alle forniture e servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese ammissibili nell'ambito delle spese generali:

1. tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
2. garanzia fidejussoria;
3. informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020;
4. consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, contabilità se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
5. costi relativi alla gestione amministrativa delle operazioni (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

L'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. In ogni caso l'affidamento dell'incarico dovrà essere fondato sulla valutazione comparata di titoli, competenza professionale e curriculum relativi a più candidati (almeno tre, se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e dovrà essere adeguatamente motivata, ad eccezione dei casi in cui vi sia uno specifico Ente accreditato (ad es. RINA).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

9. Tipologia di spese escluse

In ogni caso, non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati/fabbricati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;

- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo. Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente alla presente misura, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.